

## APPELLO 12/2013

### ITA 8258 contro COMITATO DELLE PROTESTE

### SELEZIONE ZONALE OPTIMIST 19 MAGGIO 2013

#### Club Velico Crotone

- Regola 63.1 del Regolamento di regata ISAF. Requisiti di un'udienza. ...*Una decisione in tema di riparazione non deve essere decisa senza udienza. Il comitato delle proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate alla segreteria regate, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione;*
- Regola 63.3 (a) del Regolamento di regata ISAF. Diritto di essere presenti. (a) *Le parti di un'udienza o un rappresentante per ciascuna di esse hanno il diritto di essere presenti durante l'audizione di tutte le deposizioni;*
- Regola 63.6 del Regolamento di regata ISAF. Assunzione delle prove e accertamento dei fatti. *Il comitato delle proteste deve ricevere le deposizioni delle parti presenti all'udienza e dei loro testimoni, e le altre prove che ritiene necessarie. Un membro del comitato delle proteste che ha visto l'incidente deve, mentre le parti sono presenti, esporre i fatti e può testimoniare. Una parte presente all'udienza può rivolgere domande ad ogni persona che fornisce prove. Dopo di che il comitato deve determinare i fatti e fondare su di essi la sua decisione.*
- Caso ISAF 80: *“Senza un'udienza una barca non può essere penalizzata per non aver compiuto il percorso”.*

#### LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Marco Alberti, Fabio Donadono, Eugenio Torre, (componenti), Sergio Pepe (componente supplente), con Lorena Gucciardi (uditrice), ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

sull'appello presentato dal timoniere della barca ITA 8258 che ha tempestivamente impugnato la decisione del 22 maggio 2013 del Comitato delle Proteste della regata di selezione zonale Optimist del 19 maggio 2013, organizzata dal Club Velico Crotone, con la quale è stata rigettata la richiesta di riparazione avverso l'attribuzione “DNF” in relazione alla classifica della prima prova.

Infatti ITA 8258, al termine delle tre prove disputate nella giornata del 19 maggio 2013, aveva preso visione della classifica finale della regata e, constatato che alla prima prova era stata classificata DNF, aveva presentato richiesta di riparazione

affermando di aver regolarmente completato il percorso e tagliato l'arrivo, e chiedendo l'inserimento nella classifica secondo il proprio ordine di arrivo, ovvero subito dopo l'imbarcazione ITA 8064 e prima di ITA 8248.

La richiesta di riparazione è stata rigettata dal CdR/CdP (Comitato Unico) ed ITA 8258 ha proposto il presente appello, confermando di essere regolarmente "arrivata" secondo la definizione di arrivo di cui al RR, ed eccependo violazione della procedura per aver il CdP dato corso autonomamente ad un'azione che ha pregiudicato il risultato della regata; inoltre l'appellante ha eccepito vizi della procedura di esame della richiesta di riparazione, in quanto il CdP aveva ommesso di convocare per l'udienza il richiedente.

La Giuria d'Appello, esaminati gli atti trasmessi dall'appellante nonché le osservazioni inviate dal Presidente del CdR/CdP, rileva che nel modulo con il quale è stata presentata la richiesta di riparazione, la parte riservata alla Giuria risulta compilata unicamente con l'attribuzione del numero alla richiesta, nonché con l'attestazione della tempestività della presentazione.

Nulla si rileva in merito alla presenza del richiedente all'udienza e tanto viene confermato sia dalle seguenti prime righe manoscritte dal Presidente del CdP, nella parte del modulo destinata ai "fatti accertati" : *"La richiesta di riparazione, pur essendo arrivata in tempo utile, non ha prodotto una regolare udienza perché..."*, sia nella parte finale: *"...né io ho fatto una regolare udienza dopo la manifestazione..."*.

Il Presidente del CdR/CdP con le osservazioni inviate a questa Giuria conferma che *"...sempre informalmente ascoltai separatamente prima gli atleti ed a seguire i due UdR che avevano preso gli arrivi e, siccome tutti confermavano la loro tesi, ritenni opportuno scrivere quanto a vostra conoscenza"*.

Appare, quindi, di tutta evidenza che, a seguito della presentazione della richiesta di riparazione, pur ritenuta tempestiva dal CdP, alcuna udienza è seguita, in quanto il Presidente del CdP, pur cosciente della irregolarità determinata da vari motivi (premiazione imminente, partenza dei concorrenti), che però non possono certo giustificarla, non ha convocato l'appellante ITA 8258, mentre ha ritenuto di assumere personalmente informazioni, all'esito delle quali il CdR/ CdP ha reso il successivo 22 maggio la decisione impugnata in questa sede.

Sono palesi le violazioni delle regole stabilite dalla parte 5, sezione B, del Regolamento di Regata ed in particolare :

- della regola 63.1 Requisiti di un'udienza. *...Una decisione in tema di riparazione non deve essere decisa senza udienza. Il comitato delle proteste deve ascoltare tutte le proteste e richieste di riparazione che sono state consegnate alla segreteria regate, a meno che consenta di ritirare la protesta o richiesta di riparazione;*

- della regola 63.3 (a) Diritto di essere presenti. *(a) Le parti di un'udienza o un rappresentante per ciascuna di esse hanno il diritto di essere presenti durante*

*l'audizione di tutte le deposizioni;*

*- della regola 63.6. Assunzione delle prove e accertamento dei fatti. Il comitato delle proteste deve ricevere le deposizioni delle parti presenti all'udienza e dei loro testimoni, e le altre prove che ritiene necessarie. Un membro del comitato delle proteste che ha visto l'incidente deve, mentre le parti sono presenti, esporre i fatti e può testimoniare. Una parte presente all'udienza può rivolgere domande ad ogni persona che fornisce prove. Dopo di che il comitato deve determinare i fatti e fondare su di essi la sua decisione.*

Tali violazioni non possono che portare ad annullare la decisione assunta dal CdP. Inoltre questa Giuria rileva che l'attribuzione del risultato "DNF" per mancato completamento del percorso è avvenuta senza una rituale protesta da parte del Comitato di Regata. Infatti, quando una barca taglia l'arrivo senza aver compiuto regolarmente il percorso non può essere classificata immediatamente "DNF", bensì l'irregolarità commessa deve essere contestata mediante regolare protesta da parte del CdR, così come spiegato dal Caso ISAF 80: *"Senza un'udienza una barca non può essere penalizzata per non aver compiuto il percorso"*.

Il Comitato di Regata ha omesso di contestare ad ITA 8254, mediante una tempestiva protesta, l'irregolare compimento del percorso e quindi ha errato nel classificare la barca "DNF".

Conseguentemente, questa Giuria accoglie l'appello proposto da ITA 8258, annulla la decisione assunta il 22-5-2013 dal CdP e dispone la correzione della classifica della prima prova e di quella finale della manifestazione con la reintegrazione dell'appellante ITA 8258 secondo l'ordine di effettivo arrivo alla prima prova, con ogni altra necessaria variazione alla classifica della prova e finale.

P.Q.M.

accoglie l'appello proposto da ITA 8258, annulla la decisione assunta il 22-5-2013 dal CdP e dispone la correzione della classifica della prima prova e di quella finale della manifestazione con la reintegrazione dell'appellante ITA 8258 secondo l'ordine di effettivo arrivo alla prima prova, con ogni altra necessaria variazione alla classifica della prova e finale.

Deciso ad Alassio il 28 settembre 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello  
copia conforme all'originale